



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

## **Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente Legge Qualificata approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 16 gennaio 2025 con 53 voti favorevoli:*

### **LEGGE QUALIFICATA 30 GENNAIO 2025 n.1**

#### **ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE CONSILIARE SPECIALE PER LE RIFORME ISTITUZIONALI**

##### **Art. 1**

*(Istituzione della Commissione)*

1. In attuazione dell'indirizzo politico fissato dal Consiglio Grande e Generale con l'approvazione del programma di Governo per la corrente XXXI Legislatura e in riscontro alle proposte e sollecitazioni formulate da tutti i Gruppi Consiliari, è istituita la Commissione Consiliare Speciale per le Riforme Istituzionali.

##### **Art. 2**

*(Composizione – Presidenza - Nomina)*

1. La Commissione è composta da due Presidenti e da diciotto Consiglieri.
2. I due presidenti sono designati uno dalle liste rappresentate in Consiglio Grande e Generale che costituiscono la maggioranza e uno dalle liste rappresentate in Consiglio che costituiscono l'opposizione.
3. I diciotto Consiglieri sono designati nel rispetto dei seguenti criteri:
  - a) la presenza di tutte le liste rappresentate in Consiglio Grande e Generale;
  - b) il rispetto, per quanto compatibile con il criterio di cui al comma 4, della proporzione delle liste rappresentate in Consiglio Grande e Generale in base alla consistenza numerica delle stesse.
4. La composizione della Commissione, tenuto conto sia dei due presidenti sia dei membri, deve essere tale da garantire alla maggioranza consiliare la maggioranza in Commissione, ma in numero inferiore ai due terzi.

5. Al fine di garantire i principi e i criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, la composizione della Commissione, anche nel numero dei componenti, viene aggiornata con decreto reggenziale, sentito l'Ufficio di Presidenza.

6. All'entrata in vigore della presente legge i diciotto Consiglieri sono così suddivisi:

Partito dei Socialisti e dei Democratici	3
Libera/PS	3
Partito Democratico Cristiano Samm.se	4
Alleanza Reformista	2
Repubblica Futura	2
Domani – Motus Liberi	2
Movimento Civico R.E.T.E.	2

7. Il Consiglio Grande e Generale, all'inizio della legislatura nomina, nella stessa seduta, i due presidenti ed i diciotto membri. La nomina dei due presidenti avviene in un'unica votazione a scrutinio palese con la maggioranza dei due terzi. La nomina dei membri avviene con presa d'atto delle designazioni delle liste rappresentate in Consiglio.

8. I membri della Commissione e i due presidenti che dovessero eletti Capitani Reggenti, per la durata del mandato reggenziale sono sostituiti da altri Consiglieri con le modalità di cui ai precedenti commi, in quanto compatibili. Allo stesso modo si procede in caso di dimissioni o decadenza. Si applica altresì la Legge Qualificata 18 giugno 2015 n.1.

### **Art. 3**

#### *(Compiti della Presidenza)*

1. I due presidenti, collegialmente, convocano le sedute, redigendone l'ordine del giorno, ne dirigono, alternandosi, i lavori e rappresentano la Commissione nei suoi rapporti con l'esterno e con gli altri soggetti istituzionali.

### **Art. 4**

#### *(Convocazione e validità delle sedute)*

1. La Commissione si riunisce ogni qual volta sia ritenuto opportuno sulla base di una programmazione bimestrale. È convocata altresì quando ne faccia richiesta un terzo dei componenti.

2. Per le modalità di convocazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per le Commissioni Consiliari Permanenti di cui al Regolamento Consiliare.

3. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

4. La presenza del numero legale è accertata dai Presidenti all'inizio della seduta con appello nominale. Prima di ogni deliberazione, ciascun membro può richiedere la verifica del numero legale.

### **Art. 5**

#### *(Regime delle sedute)*

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche.

2. Le sedute della Commissione si tengono nella Sala del Consiglio Grande e Generale o in altra sala che assicuri adeguate condizioni di spazio e analoghi apparati e sistemi di registrazione e votazione.

3. Salvo sia disposto diversamente, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei due terzi dei componenti. Se con le prime due votazioni non si raggiunge il quorum, si procede a maggioranza assoluta. Le votazioni possono tenersi anche nella stessa seduta.

4. I presidenti sono membri a pieno titolo, con diritto di voto.
5. Le funzioni di segretario verbalizzate della Commissione sono svolte da un funzionario dell'Ufficio Segreteria Istituzionale. Per la redazione del verbale si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo VIII del Regolamento del Consiglio Grande e Generale.
6. La Commissione può, con proprio regolamento interno adottato a maggioranza assoluta, disciplinare ulteriormente, nel rispetto della presente legge, la propria attività.

## **Art. 6**

### *(Competenze della Commissione)*

1. Alla Commissione, in attuazione e consolidamento dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese contenuti nella Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'ordinamento sammarinese di cui alla Legge 8 luglio 1974 n.59 e successive modifiche, sono attribuite funzioni di ricognizione, di studio, di elaborazione di proposte, negli ambiti di seguito indicati.
2. Al fine di garantire il corretto equilibrio tra i poteri dello Stato e affermare e consolidare la centralità politica del Consiglio Grande e Generale, la Commissione è chiamata a confrontarsi e ad elaborare proposte per rafforzare il ruolo di indirizzo politico del Consiglio Grande e Generale potenziare l'esercizio del potere legislativo e valorizzare lo status di Consigliere.
3. Per rafforzare il potere collegiale del Congresso di Stato e rendere più efficace ed efficiente il funzionamento dell'Organo, alla Commissione è richiesto di sviluppare modalità di intervento per prevedere un coordinamento politico ed un coordinamento operativo, modificare la disciplina delle responsabilità e le norme sul funzionamento del Congresso di Stato.
4. In coerenza con gli obiettivi di potenziamento dei ruoli e poteri degli Organi costituzionali sopra indicati, alla Commissione è demandato uno studio sulla gerarchia delle fonti normative al fine di definire il quadro ordinamentale, anche alla luce delle modifiche che saranno apportate in ragione degli interventi deferiti al presente articolo, ed in particolare:
  - a) delimitare il ricorso al decreto legge all'effettiva necessità ed urgenza, che devono essere supportate da articolata motivazione;
  - b) prevedere che la delega per l'adozione di decreto delegato fissi compiutamente i principi ed i criteri direttivi volti all'esercizio della funzione legislativa, il limite temporale in cui esercitarla, il riferimento a oggetti definiti;
  - c) disciplinare la riserva di legge in senso formale e sostanziale e definire gli ambiti applicativi;
  - d) individuare la fonte per il recepimento della normativa europea per l'attuazione dell'acquis comunitario;
  - e) introdurre una disciplina per l'adozione dei testi unici normativi;
  - f) definire gli ambiti oggetto di legge finanziaria e di bilancio, nonché di relativa variazione;
  - g) identificare strumenti per la semplificazione normativa, l'efficienza ed efficacia del quadro normativo;
  - h) riformare i procedimenti di formazione delle leggi e degli atti aventi forza di legge, dei regolamenti e delle altre fonti di normazione secondaria, anche con la previsione dell'acquisizione di pareri obbligatori formulati dai competenti organi previsti dalle normative di settore.
5. Allo scopo di valorizzare le funzioni istituzionali e di garanzia dei Capi di Stato, la Commissione è invitata ad analizzare, e conseguentemente revisionare, le norme sull'Istituto reggenziale.
6. La Commissione è chiamata altresì ad esaminare e valutare le competenze ed il funzionamento del Consiglio dei XII, per predisporre una normativa dedicata che ne definisca la disciplina.
7. Alle luce delle modifiche apportate con la riforma dell'Ordinamento Giudiziario, alla Commissione è attribuita la funzione di perfezionare le procedure e le disposizioni relative al

Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme ed alla disciplina del Consiglio Giudiziario, Organo garante dell'autonomia e dell'indipendenza della Magistratura.

8. La Commissione infine potrà, su mandato del Consiglio Grande e Generale, sviluppare anche altri temi, tra cui la regolamentazione di organi che svolgono funzioni di vigilanza e garanzia in ragione del ruolo istituzionale dagli stessi rivestito a salvaguardia della stabilità del sistema.

**Art. 7**  
*(Attività)*

1. La Commissione:

- a) tramite i Presidenti, presenta al Consiglio Grande e Generale, la prima volta entro sei mesi dall'insediamento e poi ogni quattro mesi, indirizzi, risoluzioni, proposte o suggerimenti. I riferimenti afferiscono ad una o più delle aree tematiche così come definite dall'articolo 6;
  - b) nomina, a maggioranza dei due terzi, consulenti;
  - c) può invitare tecnici ed esperti;
  - d) ha potere di audizione, nonché di richiedere relazioni e riferimenti.
2. I riferimenti possono essere oggetto di dibattito in Consiglio Grande e Generale con conseguenti determinazioni, previa iscrizione di apposito comma all'ordine del giorno.

**Art. 8**  
*(Oneri)*

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono imputate sul Cap. 1-2-1480 "Fondo Autonomo del Consiglio Grande e Generale".

2. Ai Consiglieri membri della Commissione è riconosciuto un emolumento pari a quello percepito dai membri delle Commissioni Consiliari Permanenti e imputato sul Cap. 1-2-1290 "Gettoni di presenza ed indennità Commissioni Consiliari, Congressuali e di nomina del Consiglio Giudiziario".

3. Ai dipendenti dell'Ufficio Segreteria Istituzionale chiamati a svolgere attività di supporto tecnico-amministrativo ai lavori della Commissione fuori dal normale orario di servizio è riconosciuto il pagamento di lavoro straordinario.

**Art. 9**  
*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 gennaio 2025/1724 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Francesca Civerchia – Dalibor Riccardi*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Andrea Belluzzi*